358/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero **75824** del registro di segreteria proposto da promosso dal sig. **XX**, nato a omissis (omissis), il omissis, CF: omissis, residente in omissis alla Via omissis, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Umberto Verdacchi e Cesare Verdacchi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Umberto Verdacchi, in Roma, via Alfredo Catalani, n. 31 i quali indicano ai fini delle comunicazioni di rito gli indirizzi pec: umbertoverdacchi@ordineavvocatiroma.org e alfredoverdacchi@ordineavvocatiroma.org

contro

il Ministro della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore per la carica domiciliato presso la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con sede legale in Viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato.

Visto il decreto presidenziale n. 194 del 24.02.2026 di riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Nessuno è comparso all'udienza del 27 ottobre 2026.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 24 ottobre 2017 il ricorrente ha chiesto l'annullamento della determinazione della pensione provvisoria, adottata dalla Direzione di Commissariato Marina Militare di Roma (prot. n. omissis) datata
omissis, nella parte in cui assumeva a base pensionabile lo stipendio proprio del Capitano di Vascello, in luogo di quello del Contrammiraglio. In particolare, ha invocato la declaratoria del proprio diritto, ai fini della determinazione della base pensionabile, all'attribuzione dello stipendio spettante al contrammiraglio, a titolo di omogeneizzazione stipendiale (art. 1802 D.Lgs, 15 marzo 2010, n. 66), dalla data di maturazione dell'anzianità di 23 anni di servizio dalla nomina ad ufficiale (3 luglio 2012), con effetto dalla data di cessazione dal servizio, avvenuta in data 26 ottobre 2013 o, in subordine, dal 1° gennaio 2015. Ha formulato, ove ritenuto necessario, la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21 terzo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 comma 1, lett. b), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ritenuti

in contrasto con gli articoli 2, 3, 36, 38 e 53 della Costituzione.

2. Con memoria del 17 settembre 2019 il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio invocando il rigetto del ricorso attesa l'infondatezza della pretesa sulla scorta del disposto dell'art. 9, comma 21, secondo periodo, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, il quale stabilisce che, per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, destinatario di progressione automatica degli stipendi (e in tale ambito è riconducibile la posizione degli Ufficiali dirigenti e di quelli provvisti di trattamento economico "dirigenziale"), gli anni 2011, 2012, 2013 (poi anche 2014 e 2015), non sono utili ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Ha altresì ricostruito gli esiti della giurisprudenza in materia richiamando, in ultimo, la pronuncia della Corte costituzionale n. 200/2018.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Con ordinanza n. 48/2020, questa Corte (nella persona del Cons. Giuseppe di Benedetto), rilevata l'esistenza di un provvedimento di rimessione degli atti alla Corte costituzionale in giudizio di pari oggetto (iscritto al numero di registro di Segreteria 74462), ha così provveduto: "*Visto l'art. 106 del c.g.c., sospende ogni ulteriore giudizio sul rito e sul merito del ricorso, fino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale posta con ordinanza n. 124/18 di questa Sezione Giurisdizionale".*

4. La Corte costituzionale, con sentenza n. 92/2021 del 14.04.2021, depositata in cancelleria il 05.05.2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1ª serie speciale - Corte costituzionale n. 18 del 05/05/2021, ha così statuito: "*1) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'art. 16, comma l, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. l, comma l, lettera a), del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con le ordinanze iscritte al n. 65, n. 66 e n. 67 reg. ord. del 2020, indicate in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, dell'art. 16, comma l, lettera b), del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, e dell'art. l, comma l, lettera a), del d.P.R. n. 122 del*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2013, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con l'ordinanza iscritta al n. 63 reg. ord. del 2020, indicata in epigrafe".

5. Vista la necessità di fissare d'ufficio l'udienza al fine di perseguire i principi di economicità, efficienza processuale e ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), tenendo conto del complessivo sistema di giustizia contabile e quindi evitando che processi non conclusi definitivamente con formale provvedimento estinzione possano pendere *sin die*, determinando un "carico virtuale" della Sezione, questo Giudice ha provveduto alla fissazione dell'odierna udienza con decreto ritualmente comunicato alle parti costituite (comunicazione avvenuta in data 27 marzo 2026).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. Assenti le parti nel corso dell'udienza pubblica del 27 ottobre 2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dall'esposizione in fatto emerge che il presente giudizio è stato sospeso con ordinanza n. 48/2020 del 23 settembre 2019, depositata in Segreteria il successivo 20 febbraio 2020, ritualmente comunicata alle parti costituite, e che il giudizio costituzionale è stato definito con sentenza n. 92/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1^ Serie Speciale n. 18 del 05.05.2021.

Atteso quanto esposto, il giudizio deve essere dichiarato estinto (art. 111 c.g.c.) attesa l'assenza di idoneo e tempestivo atto di

impulso delle parti teso alla sua riassunzione e prosecuzione (come emerge dal sistema Giudico di questa Corte).

Le parti, infatti non hanno svolto alcuna difesa, né formulato alcuna istanza idonea a manifestare il proprio interesse alla riassunzione e prosecuzione del presente giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, per evitare la quiescenza *sine die* del processo, è stato comunicato alle parti costituite il DFU di fissazione dell'udienza odierna finalizzata ad una pronuncia di estinzione che sancisca la chiusura del giudizio ancora pendente stando ai registri di Segreteria.

La pronuncia di estinzione si colloca del resto in piena continuità con la giurisprudenza civile di legittimità che esprime principi generali perfettamente applicabili al caso di specie (dopo la pronuncia della Corte costituzionale "*il processo può proseguire su riassunzione della parte più diligente o su iniziativa del giudice che, ponendo fine all'anomala causa di sospensione, fissi una nuova udienza con decreto da comunicarsi alle parti*" Cass., 22 dicembre 1989, n. 5779; è necessario evitare "*il rischio di una quiescenza sine die del processo sospeso*" che verrebbe determinato da un "*meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti, oramai non più compatibile con il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.*" – Cass., 26 marzo 2013, n. 7580; "*un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti è incompatibile con il*

principio di ragionevole durata del processo" Cass., sez. lav., 24 novembre 2014, n. 24946).

Per tali ragioni il giudizio deve essere estinto.

2. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso nella camera di consiglio del 27 ottobre 2026.

Il Giudice
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.10.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
29.10.2026 10:01:22
GMT+01:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.